



Capitolato speciale di polizza – Lotto 4 CVT KASKO

LOTTO 4 CVT KASKO
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA
CIG: -----

Contraente:

COMUNE DI MONTALCINO
P.zza Cavour, 13
53024 Montalcino (Si)
Codice Fiscale/Partita Iva: 01440500526

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del: 30.09.2026
Alle ore 24.00 del: 30.09.2028



SOMMARIO

<i>DEFINIZIONI</i>	4
<i>SEZ. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	6
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio	6
Art. 2 – Clausola di Buona Fede	6
Art. 3 – Variazione del rischio	6
Art. 4 – Revisione del prezzo	6
Art. 5 – Recesso	7
Art. 6 – Dichiarazioni inesatte e reticenza senza dolo	7
Art. 7 – Altre assicurazioni	7
Art. 8 – Durata e proroga dell'assicurazione	7
Art. 9 – Pagamento del premio	8
Art. 10 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato	8
Art. 11 – Modifiche del contratto	9
Art. 12 – Forma e validità delle comunicazioni	9
Art. 13 – Foro competente	9
Art. 14 – Interpretazione del contratto	9
Art. 15 – Validità delle norme di polizza	9
Art. 16 – Limiti territoriali	9
Art. 17 – Coassicurazione e Delega	9
Art. 18 – Clausola Broker	10
Art. 19 – Rinvio alle norme di legge	10
Art. 20 – Oneri fiscali	10
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 22 – Trattamento dei dati	10
Art. 23 – Assicurazione per conto di chi spetta	11
Art. 24 - Sanction Clause / OFAC	11
<i>SEZ. 2) NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI</i>	12
Art. 25 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	12
Art. 26 – Recesso in caso di sinistro	12
Art. 27 – Produzione di informazioni sui sinistri	12
Art. 28 – Mandato dei periti	13
Art. 29 – Recupero delle cose rubate	13
Art. 30 – Determinazione dell'ammontare dei danni	13
Art. 31 – Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo	14
Art. 32 – Pagamento dell'indennizzo	14
Art. 33 – Obbligo di salvataggio e di conservazione	14
<i>SEZ. 3) NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE</i>	15
Art. 34 – Oggetto dell'Assicurazione	15
Art. 35 – Delimitazione dell'Assicurazione	15



Art. 36 – Esclusioni	16
Art. 37 – Prestazioni aggiuntive	16
Art. 38 – Validità dell'Assicurazione	16
Art. 39 – Riparazioni	16
Art. 40 – Dolo e colpa	17
Art. 41 – Diritto di Surrogazione	17
Art. 42 – Estensioni danni ai beni trasportati	17
<i>SEZ. 4 SCOPERTI / FRANCHIGIE / LIMITI DI INDENNIZZO</i>	<i>18</i>



DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ACCESSORIO:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
BROKER:	L'impresa di brokeraggio alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
CONTRAENTE:	Il Soggetto che stipula il contratto di assicurazione
COSE ASSICURATE:	Beni oggetto di copertura assicurativa
DANNO PARZIALE:	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro
DANNO TOTALE:	Il danno si considera totale nei casi in cui l'autoveicolo, in seguito a: -furto o rapina, non ritrovato -eventi che diano luogo a danni materiali, le spese di riparazione dell'autoveicolo superino al 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto
DEGRADO:	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo/natante
FRANCHIGIA:	La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato
GARANZIA:	Il singolo rischio coperto dall'Assicurazione
INDENNIZZO:	La somma che la Compagnia eroga allo Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro
MASSIMALE PER SINISTRO:	La massima esposizione della società per ogni sinistro
OPTIONAL:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
SCOPERTO:	La percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito
SINISTRO:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SOCIETÀ:	la Compagnia assicuratrice
RISCHIO:	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso



VEICOLO:

Autoveicoli in genere di proprietà degli Amministratori, dei Revisori, dei Dipendenti, e di tutti coloro che prestano opera per conto e su commissione dell'Ente, compresi autoveicoli dei familiari o conviventi con i quali questi soggetti costituiscano famiglia di fatto



SEZ.1) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 – Clausola di Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 – Variazione del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di legge, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

Gli aggravamenti di rischio, non noti e non accettati dagli assicuratori, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazioni del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione di rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal contraente al broker e/o alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 – Revisione del prezzo

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'Art. 3 – Variazioni del Rischio, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'Art. 3 – Variazioni del Rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm. ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.



In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo Art. 5 – Recesso.

Art. 5 - Recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. 3 – Variazioni del Rischio tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'Art. 4 presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 6 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli Art. 3 e Art. 5 - e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato Art. 5.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero, salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

Art. 7 – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 del Codice Civile.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 8 – Durata e proroga dell'assicurazione

La durata del presente contratto è fissata in anni DUE (2) con effetto alle ore 24.00 del 30.09.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2028.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata/posta certificata (PEC) da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

La Società, alla ricezione della richiesta, si impegna a prolungare l'efficacia del contratto secondo quanto indicato nell'istanza di cui sopra.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni



indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La suddetta opzione di proroga dei contratti è prevista per una durata massima di 6 mesi alle medesime condizioni economiche e normative. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto (c.d. proroga tecnica).

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente alla scadenza si riserva la facoltà di esercitare – a proprio insindacabile giudizio - l'opzione di proroga del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per una durata pari a un anno, previa adozione di apposito atto.

Art. 9 – Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 30.09.2026 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 30.09 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker. Il pagamento effettuato al Broker ha efficacia liberatoria per l'Ente ex Art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex art. 17 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.



Art. 10 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato

Il premio di polizza è convenuto in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza, inteso come premio minimo annuo comunque acquisito, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata o posta certificata (PEC), la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento dei premi di congruaglio, non dovuti a comportamenti dolosi del contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito+congruaglio).

Le differenze attive e passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 11 – Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Art. 12 – Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., mail o pec.

Art. 13 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Art. 14 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

Art. 15 – Validità delle norme di polizza

Si intendono operanti unicamente le norme del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.



Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 16 – Limiti territoriali

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 17 – Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui documenti di assicurazione li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 18 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo **Grifo Insurance Brokers S.p.A.**

L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi effettuato dall'Assicurato/Contraente al Broker ha efficacia liberatoria anche ai termini dell'articolo 1901 del Codice Civile. Il Broker invierà alla Società delegataria ed alle altre eventuali coassicuratrici le relative comunicazioni di incasso.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i



rapporti contabili.

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 21– Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 nonché ss.mm.ii., ciascuna delle parti (contraente Assicurato e Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 23 – Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, sarà versata con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 24 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.



SEZ. 2) – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 25 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto o il Contraente devono darne avviso scritto alla Società o la Broker, entro trenta giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità corredata da un preventivo di riparazione del danno, nonché, gli estremi dell'Assicurato danneggiato, della Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Limitatamente ai danni da Furto, Rapina ed Eventi Socio-politici, il Contraente/Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del C.C.. Nel caso di furto verificatosi in uno Stato esterno, l'Assicurato, oltre alla denuncia prestata all'Autorità esterna, dovrà produrre copia della denuncia prestata anche all'Autorità italiana.

Art. 26 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ciascun sinistro che, nell'annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o pec, con preavviso di 120 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'assicurato/contraente può recedere dall'assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 27 – Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente ed al Broker l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

2. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.



Art. 28 – Mandato dei periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 29 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione all'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vedere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi congruagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in circostanza di sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 30 – Determinazione dell'ammontare dei danni

L'ammontare del danno sarà pari:

- a) In caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d'uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- b) In caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sez.4, per ciascun veicolo interessato dal sinistro.

Dall'indennizzo verrà dedotto, quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l'amministrazione e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l'obbligo dell'avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto.

Qualora sia prevista una franchigia/scoperto per sinistro, la società liquiderà l'importo risarcibile del danno al netto di tale franchigia.



Art. 31 – Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo tramite accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede, nonostante invito dell'altra, alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito, a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato, sin d'ora, conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo lui spettante.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

Per quanto riguarda i tempi di liquidazione, la Compagnia si impegna a corrispondere la liquidazione stessa entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture di riparazione del danno, considerando tale termine equo per lo svolgimento degli accertamenti peritali e per la formulazione della proposta di transazione.

Art. 32 – Pagamento dell'Indennizzo

Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 dalla data di presentazione della denuncia (all' Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo di percezione.

In ogni caso la gestione e liquidazione del danno avverrà al netto dell'importo della franchigia che resterà a totale carico del contraente.

Art. 33 – Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato, senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.



SEZ. 3) – NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE)

Art. 34 – Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto iscritti al P.R.A., esclusi quelli di proprietà del contraente, che Amministratori, Segretario, Dipendenti, ed ogni altra persona che svolga mansioni per conto dell'Ente Contraente, utilizzano in occasione di missioni o per adempimento di servizio, conseguenti alla stato di reperibilità o per trasferimenti, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, compreso il rischio derivante dai trasferimenti dal domicilio, dimora o sede di lavoro, alla sede nella quale sia previsto lo svolgimento dell'attività di mandato o incarico e viceversa, in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatasi durante la circolazione (garanzia kasko);
- incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportate o corpi volanti;
- furto, consumato o tentato;
- furto di accessori audio fono visivi stabilmente fissati;
- rapina, consumata o tentata;
- estorsione;
- frane, smottamenti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine (eventi atmosferici);
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (eventi socio-politici).
- Eventi diversi – sprofondamento di strade, crollo di ponti edifici e manufatti in genere, caduta di aereomobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportati.
- danni da furto e rapina causati all'autoveicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina dell'autoveicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazioni o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dall'autoveicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione di cristalli.
- Sostituzione di cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di € 1.000,00.

Art. 35 – Delimitazione dell'Assicurazione

Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto con il limite di indennizzo di € 30.000,00 con applicazione di scoperti e franchigie per mezzo di trasporto nei termini previsti nella Sez. 4, fermo restando che l'importo del danno non potrà essere, in ogni caso, superiore al valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro, in base al valore espresso da Eurotax giallo.

L'Assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del mezzo di trasporto per missione o adempimento di servizio, reperibilità o trasferimenti.



Art. 36 - Esclusioni

Non sono comunque risarcibili i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- determinati o agevolati da dolo del conducente o del Contraente;
- derivanti dalla partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- avvenuti quando l'autoveicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- conseguenti a traino, attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatesi durante la circolazione fuori strada;
- da guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

Art. 37 – Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo autoveicolo indicato della sezione 4, si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

- a) Soccorso Stradale: la Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autoveicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nell'Art. 34.
- b) Autoveicolo in sostituzione: la Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un nuovo autoveicolo in sostituzione di quello assicurato indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia dell'Art. 34. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta, fino al massimo di € 1.000,00;
- c) Perdita chiavi, fino ad un massimo di € 600,00.
- d) Ripristino airbag fino ad un massimo di € 500,00.

Art. 38 – Validità dell'Assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe degli autoveicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali automezzi.

Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni:

- a) che le missioni, gli adempimenti di servizio, la reperibilità e i trasferimenti siano regolarmente autorizzati;
- b) che le missioni, gli adempimenti di servizio, la reperibilità e i trasferimenti siano registrati dalla Contraente e tenuti costantemente aggiornati;
- c) che nelle registrazioni siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
 - 1) generalità dei dipendenti, degli amministratori e del Segretario/Direttore Generale;
 - 2) targa del mezzo di trasporto;
 - 3) luogo, data ed ora di inizio e termine della missione, dell'adempimento di servizio, della reperibilità e dei trasferimenti;
 - 4) percorrenza chilometrica.
- d) che la Contraente fornisca, a richiesta della Compagnia di Assicurazione, la scheda dell'assicurato, indicante le generalità di quest'ultimo, nonché il tipo, modello, targa, data di immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato;
- e) che la denuncia del sinistro contenga in allegato la fotocopia della patente di guida dell'assicurato.

Art. 39 – Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. L'assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno



stesso, senza aver per tale titolo diritto a particolari indennità. Qualora tuttavia il perito incaricato dalla società non provveda a visionare l'autoveicolo entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della contraente, l'assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni.

Art. 40 – Dolo e colpa grave

L'Assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo della Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato. Sono invece compresi i danni avvenuti a seguito di colpa grave del conducente del veicolo.

Art. 41 – Diritto di Surrogazione

La Compagnia conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente, debitamente autorizzato alla guida del veicolo, e dei trasportati.

Art. 42 – Estensione danni ai beni trasportati

Limitatamente ai soggetti per i quali esiste espressa previsione del CCNL di comparto, l'assicurazione deve intendersi operante per i danni subiti dai beni trasportati sul mezzo di trasporto assicurato, esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai termini di polizza. La presente estensione è prestata con una franchigia di € 100,00 ed un massimo risarcimento di € 1.000,00 per sinistro.

Sono esclusi preziosi, gioielli, pellicce, denaro e titoli di credito in genere.



SEZ. 4) – SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO

Somme assicurate e calcolo del premio	
Massimale al P.R.A. per singolo autoveicolo/sinistro	€ 30.000,00
Percorrenza minima chilometrica prevista	Km 3.000

SCOPERTI E FRANCHIGIE

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIA / SCOPERTO PER SINISTRO
Cristalli (Art. 34)	€ 1.000,00	nessuna
Soccorso Stradale (Art. 37)	€ 2.000,00	nessuna
Sostituzione veicolo (Art.37)	€ 1.000,00	nessuna
Danni ai beni trasportati (Art. 42)	€ 1.000,00	€ 100,00
Perdita chiavi (Art. 37)	€ 600,00	nessuna
Ripristino Airbag (Art. 37)	€ 500,00	nessuna
Danno parziale	75% del valore	nessuna